

DL 116/ 2025

Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da venti calamitosi

(GU n. 183 dell'8 agosto 2025)

SINTESI

Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Tra le modifiche apportate al D.lgs. n. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*):

- **lettera a)** integra l'articolo 212 (**Albo nazionale gestori ambientali**) prevedendo che, fermo il reato di cui all'articolo 256 (*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*), l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi da 15 giorni a 2 mesi. Stabilisce che in caso di reiterazione delle violazioni o di recidiva si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reinscrizione prima che siano trascorsi 2 anni;
- **lettera b)** modifica in più punti l'articolo 255 (**Abbandono di rifiuti**):
 - 1) sostituisce il comma 1 inasprendo le sanzioni per chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192 (*Divieto di abbandono*), commi 1 e 2, 226 (*Divieti*), comma 2 (*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4*), e 231 (*Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209*), commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee (ammenda da 1.500 a 18.000 euro). Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a 4 mesi;
 - 2) inserisce il comma 1.1 che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 con l'arresto da 6 mesi a 2 anni o con l'ammenda da 3.000 a 27.000 euro;
 - 3) sostituisce il comma 1-bis prevedendo che, fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del nuovo codice della strada (*insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento*), quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis (*Rifiuti di prodotti da fumo*) e 232-ter (*Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni*), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 a 320 euro;
 - 4) inserisce il comma 1-ter che stabilisce che l'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata

commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria;

5) sostituisce la rubrica: «Abbandono di rifiuti non pericolosi».

- **lettera c)** inserisce 2 nuovi articoli dopo l'articolo 255.

Il nuovo articolo 255-bis (**Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari**), comma 1, punisce chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee con la reclusione da 6 mesi a 5 anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Il comma 2 punisce i titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, con la reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi.

Il comma 3 specifica che, quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 2 a 6 mesi e si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI (*Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni*), Capo II (*Degli illeciti penali*), Sezione II (*Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali*) del nuovo codice della strada.

Il nuovo articolo 255-ter (**Abbandono di rifiuti pericolosi**), comma 1, punisce chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee con la reclusione da 1 a 5 anni.

Il comma 2 inasprisce la pena (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni) quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Il comma 3 punisce i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 con la reclusione da 1 anno a 5 anni e 6 mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi.

- **lettera d)** modifica l'articolo 256 (**Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**):

1) modifica il comma 1 punendo con la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la reclusione da 1 a 5 anni se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, chiunque, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quaterdecies* (*Sanzioni*), comma 1 (*sanzione per chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata*), effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;

2) inserisce 3 nuovi commi dopo il comma 1:

il comma 1-bis prevede la pena della reclusione da 1 a 5 anni per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi;

il comma 1-ter stabilisce che nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 9 mesi;

il comma 1-quater specifica che alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato;

3) abroga il comma 2 (*Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2*);

4) sostituisce il comma 3 punendo con la reclusione da 1 a 5 anni (o con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e 6 mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi), fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quaterdecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata;

5) inserisce 2 nuovi commi dopo il comma 3:

il comma 3-bis punisce con la reclusione da 2 a 6 anni la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni;

il comma 3-ter specifica che alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;

6) modifica il comma 4 specificando che le pene di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;

7) modifica il comma 5 per esigenze di coordinamento (Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 (*Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi*), effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro).

- **lettera e)** modifica l'articolo 256-*bis* (**Combustione illecita di rifiuti**):
 - 1) sostituisce il comma 2 prevedendo l'applicazione della reclusione da 2 a 5 anni (o da 3 a 6 anni nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi) a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255 (*Abbandono di rifiuti*), commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-*bis*, 255-*ter*, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1 (reclusione da 2 a 5 anni o da 3 a 6 anni nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi);
 - 2) abroga il comma 3 (*la pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata*);
 - 3) inserisce 2 nuovi commi dopo il comma 3:

il comma 3-*bis* punisce con la reclusione da 3 a 6 anni la combustione di rifiuti non pericolosi quando:

 - a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
 - b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Punisce con la reclusione da 3 anni e 6 mesi a 7 anni la combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede;

Il comma 3-*ter* stabilisce che, se ai fatti di cui al comma 3-*bis* segue l'incendio, le pene previste sono aumentate fino alla metà;
 - 4) e 5) recano modifiche di coordinamento.
- **lettera f)** modifica l'articolo 258 (**Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**):
 - 1) modifica il comma 2 inasprendo la sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico (da 4.000 a 20.000 euro);
 - 2) inserisce il nuovo comma 2-*bis* che fa conseguire in ogni caso all'accertamento della violazione di cui al comma 2 la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 4 mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da 2 a 8 mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Precisa che si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI (*Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni*), Capo I (*Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni*), Sezione II (*Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie*) del nuovo codice della stradale e che all'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali per un periodo da 2 a 6 mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da 4 a 12 mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi;
 - 3) modifica il comma 4 punendo chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti o chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto con la pena della reclusione da 1 a 3 anni;
 - 4) inserisce il comma 4-*bis* che fa conseguire alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
- **lettera g)** modifica l'articolo 259 (**Traffico illecito di rifiuti**):
 - 1) sostituisce il comma 1 punendo con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n.

1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti. Precisa che la pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi;

2) sostituisce la rubrica: «Spedizione illegale di rifiuti».

- **lettera h)** inserisce 2 nuovi articoli dopo l'articolo 259.

Il nuovo articolo 259-bis (**Aggravante dell'attività di impresa**) aumenta le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Precisa che il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa e che ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9 (*Sanzioni amministrative*), comma 2 (*sanzioni interdittive*), del D.lgs. n. 231/2001 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*).

Il nuovo articolo 259-ter (**Delitti colposi in materia di rifiuti**) prevede che, se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste sono diminuite da un terzo a due terzi.

Articolo 2 (Modifiche al codice penale)

Apporta modifiche al codice penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398).

La **lettera a)** integra l'articolo 131-bis (**Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto**), terzo comma, inserendo tra i delitti per i quali l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità i delitti consumati o tentati previsti dai seguenti articoli del D.lgs. n. 152/2006:

- 255-ter (*Abbandono di rifiuti pericolosi*);
- 256 (*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*), commi 1-bis, 3 e 3-bis;
- 256-bis (*Combustione illecita di rifiuti*);
- 259 (*Spedizione illegale di rifiuti*).

Le **lettere b) e c)** recano modifiche volte ad allineare la disciplina penale dei rifiuti, contenuta nella legislazione speciale, e quella disposta dalla parte speciale del codice penale.

La **lettera b)** modifica l'articolo 452-sexies (**Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**) prevedendo che la pena prevista per chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività è aumentata fino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La **lettera c)** integra l'articolo 452-quaterdecies (**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**) prevedendo che la pena prevista per chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti sono aumentate fino alla metà, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 382-bis del codice di procedura penale)

Integra l'articolo 382-bis (**Arresto in flagranza differita**) del codice di procedura penale rendendo applicabile l'istituto dell'arresto in flagranza differita ai casi previsti dai seguenti articoli:

- 452-bis (*Inquinamento ambientale*), 452-ter (*Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale*), 452-quater (*Disastro ambientale*), 452-sexies (*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*) e 452-quaterdecies (*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*) del codice penale;
- 255-bis (*Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari*), 255-ter (*Abbandono di rifiuti pericolosi*), 256 (*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*), commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis (*Combustione illecita di rifiuti*) e 259 (*Spedizione illegale di rifiuti*) del D.lgs. n. 152/2006.

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146)

Integra l'articolo 9 (**Operazioni sotto copertura**), comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 2006 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*) inserendo tra i delitti cui può applicarsi l'istituto eccezionale della tecnica investigativa speciale delle operazioni sotto copertura quelli previsti dagli articoli:

- 452-bis (*Inquinamento ambientale*), 452-ter (*Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale*), 452-quater (*Disastro ambientale*) e 452-sexies (*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*) del codice penale;
- 255-bis (*Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari*), 255-ter (*Abbandono di rifiuti pericolosi*), 256 (*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*), commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis (*Combustione illecita di rifiuti*) e 259 (*Spedizione illegale di rifiuti*) del D.lgs. n. 152/2006.

Articolo 5 (Modifiche all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

Integra l'articolo 34 (**L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende**), comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.lgs. n. 159/2011) inserendo nel catalogo dei reati per i quali può essere disposta la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende quelli previsti dagli articoli:

- 452-bis (*Inquinamento ambientale*), 452-quater (*Disastro ambientale*), 452-sexies (*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*) e 452-quaterdecies (*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*) del codice penale;
- 255-ter (*Abbandono di rifiuti pericolosi*), 256 (*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*), commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis (*Combustione illecita di rifiuti*) e 259 (*Spedizione illegale di rifiuti*) del D.lgs. n. 152/2006.

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Apporta modifiche all'articolo 25-undecies (**Reati ambientali**) del D.lgs. n. 231/2001 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*) sulla responsabilità da reato dell'ente, in termini corrispondenti, e conseguenti, alle modifiche sul piano della legge penale sostanziale.

Articolo 7 (Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

Apporta modifiche al **codice della strada** (D.lgs. n. 285/1992).

La **lettera a)** modifica l'articolo 15 (*Atti vietati*), comma 1, sanzionando la condotta di chi insudicia o imbratta la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti, escludendo le ipotesi di occupazione abusiva prevista e punita dall'articolo 20, e sanzionando la condotta di chi deposita o getta rifiuti di prodotti da fumo o rifiuti di piccolissime dimensioni dai veicoli in sosta o in movimento.

La **lettera b)** integra l'articolo 201 (*Notificazione delle violazioni*) estendendo la possibilità di non procedere alla contestazione immediata delle violazioni del divieto di depositare o gettare rifiuti di prodotti da fumo o rifiuti di piccolissime dimensioni dai veicoli in sosta o in movimento, anche utilizzando le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.

Articolo 8 (Utilizzo della Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

Permette di avvalersi, al fine della rilevazione di eventuali variazioni morfologiche e chimico-fisiche dei suoli, anche dei dati, delle rilevazioni ortofotografiche e di tutto quanto contenuto nella Carta nazionale dell'uso del suolo dell'AGEA, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione finalizzate all'accertamento delle violazioni previste dagli articoli 255 (*Abbandono di rifiuti non pericolosi*), 255-bis (*Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari*), 255-ter (*Abbandono di rifiuti pericolosi*), 256 (*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*), 256-bis (*Combustione illecita di rifiuti*) e 259 (*Spedizione illegale di rifiuti*) del D.lgs. n. 152/2006, nonché dagli articoli 452-bis (*Inquinamento ambientale*), 452-quater (*Disastro ambientale*), 452-quinquies (*Delitti colposi contro l'ambiente*) e 452-sexies (*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*) del codice penale,

Articolo 9 (Misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi)

Il **comma 1** autorizza la spesa di 15 milioni per il 2025 per permettere al Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati di realizzare gli interventi per la bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi", ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie.

Il **comma 2** reca la copertura a valere sui fondi speciali.

Il **comma 3** attribuisce al Commissario i poteri inerenti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, nonché all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, nonché, in materia di bonifica dei siti contaminati, i poteri di diffida del responsabile e di successiva attuazione d'ufficio degli interventi necessari. Precisa che al Commissario unico è attribuito anche l'esercizio delle azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei soggetti responsabili individuati.

Articolo 10 (Misure urgenti per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi)

Subordina il riconoscimento agli interessati delle misure di sostegno per la sistemazione dei soggetti evacuati delle regioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità, oltre che alla verifica del

perdurare dell'inagibilità dell'immobile, anche, in caso di maturata scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione, all'avvenuta richiesta degli stessi per la concessione dello stesso contributo per la ricostruzione (in luogo della richiesta dei medesimi per la concessione del contributo per la ricostruzione).

Articolo 11 (Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche)

Proroga al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Cdm del 16 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata al fine di permettere la prosecuzione dell'azione commissariale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12 (Entrata in vigore)

Il decreto è entrato in vigore il 9 agosto 2025.

Allegato circ.313/2025